

**Sentenza:** 26 marzo 2014, n.72

**Materia:** principi di coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** art.117 III comma e 119 Cost. titolo VI del d.p.r. 670/1972 statuto speciale per il Trentino Alto Adige, l'articolo 16 del d.lgs 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) l'articolo 2 commi 1 e 2 del d.lgs 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

**Giudizio:** legittimità in via principale

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** art.6 commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) conv. con mod. dall'art.1 della l.122/2010

**Esito:**- non fondatezza delle questioni promosse sull'articolo 6 commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 con riferimento agli articoli 117, 119 Cost. e del titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige,

- non fondatezza della questione di legittimità promossa sull'art.6 comma 20 primo periodo in combinato disposto con i commi 3,7,8, 9, 12, 13, 14 e 19 con riferimento all'articolo 117 III comma e 119 Cost e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
- non fondatezza della questione di legittimità promossa sull'art.6 comma 20 primo periodo in combinato disposto con i commi 5, 6, 11 nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali e le società pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale con riferimento all'articolo 119 Cost e al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige e all'art.16 del d.lgs 268/1992;
- non fondatezza della questione promossa sull'articolo 6 comma 21 secondo periodo in relazione all'articolo 119 Cost., al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, e all'articolo 2 commi 1 e 2 del d.lgs 266/1992;

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:**

La provincia autonoma di Bolzano impugna le disposizioni di cui all'articolo 6 commi 3,7,8, 9, 12, 13, 14 e 19 che hanno, tutte, la finalità di ridurre la spesa pubblica incidendo su una molteplicità di profili nell'ambito delle attività delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica. Impugna inoltre il primo periodo del comma 20 dell'articolo 6 che prevede che le disposizioni dello stesso non si applicano in via diretta alle regioni alle province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. E ancora il secondo periodo del comma 21, sempre dell'articolo 6, che stabilisce che la previsione, secondo cui le riduzioni di spesa previste dall'articolo stesso sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia

finanziaria in apposito capitolo del bilancio dello Stato, non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del servizio sanitario nazionale.

Secondo la Provincia ricorrente le disposizioni di cui ai commi 3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,19 e 20 primo periodo in combinato disposto con i commi 3,7,8,9,12,13,14 e 19 costituirebbero, nel fissare limiti puntuali a specifiche voci di spesa, norme dettagliate e puntuali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art.117 III comma, dell'art.119 Cost. e della autonomia finanziaria della provincia autonoma prevista dalle norme statutarie. Per le stesse ragioni anche rispetto agli enti locali e strumentali non residuerebbe in capo alla provincia, chiamata ad adottare disposizioni di adeguamento alla normativa statale, alcun margine di autonomia.

La Corte giudica le questioni di legittimità ora descritte non fondate poiché, come già affermato in passato, i principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle regioni speciali e province autonome. Né può essere invocato l'articolo 79 dello statuto di autonomia che detta una specifica disciplina che riguardante il solo patto di stabilità interno.

L'articolo 6 comma 20 in combinato disposto con i commi 5, 6, e 11 dello stesso articolo nella parte in cui non esclude dall'ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali e le società pubbliche che fanno capo all'ordinamento provinciale, secondo la ricorrente, violerebbe l'art.119, il titolo VI dello statuto speciale e l'art.116 del d.lgs 268/1992.

Analoga censura viene mossa nei confronti dell'articolo 6 comma 21 rispetto a cui, l'assenza dell'esplicita esclusione degli stessi soggetti dall'ambito di applicazione della norma, determinerebbe per questi l'obbligo di versare ad un capitolo di bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa a cui sarebbero, ugualmente, tenuti.

La Corte Costituzionale ritiene non fondate le censure mosse nei confronti delle disposizioni ora esaminate poiché basate su un erroneo presupposto interpretativo. A tale proposito dichiara, anche in base alla propria precedente giurisprudenza, che le disposizioni dell'articolo 6 del d.l. 78/2010, non *in via diretta* ma solo come disposizioni di principio, operano *anche* nei confronti degli enti locali e degli organismi strumentali che fanno capo all'ordinamento regionale e provinciale.